



COMUNE DI GENOVA

Direzione Difesa del Suolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5693

ADOTTATO IL 08/10/2024

ESECUTIVO DAL 09/10/2024

OGGETTO: P.S.C. – Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 (ex P.O.R. FESR LIGURIA 2014 - 2020) Asse 6 – Città – Opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino in Comune di Genova – Primo stralcio funzionale. Approvazione dell'Atto transattivo a seguito di rescissione contrattuale tra il Comune di Genova e l'Impresa di Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. (CUP B39H18000420004 - CIG 9203525D15 - MOGE 20033)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/335 del 02/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "POR FESR LIGURIA (2014-2020) – ASSE 6 – ASSE CITTÀ – rivi Veilino Sant'Antonino: adeguamento idraulico" per un importo complessivo di Euro 4.462.500,11 finanziato nel seguente modo:

- Euro 3.121.200,20 fondi POR FESR LIGURIA (2014-2020) – ASSE 6

- Euro 68.230,24 risorse proprie dell'Ente

- Euro 1.273.069,67 indebitamento

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0/187 del 24.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di gara dell'intervento in questione;

- l'ANCE con nota Prot. 58539 del 14/02/2022 ha contestato su segnalazione di alcune Imprese Associate che taluni prezzi formulati a base d'asta risultavano inadeguati rispetto agli interventi da

- eeguire in particolare i prezzi applicati alle opere di palificazione e movimento terra con piccoli mezzi;
- in forza della suddetta citata nota dell'ANCE il RUP Arch. Roberto Valcalda ha disposto la sospensione in autotutela della procedura di gara negoziata mediante procedura telematica G00770 Prot. n. 472334 del 30 dicembre 2021 CIG 9002835E74 relativa alle opere di adeguamento idraulico dei tratti tominati dei rivi Veilino e sant'Antonino in comune di Genova - primo stralcio funzionale e dato mandato al progettista EDES Ingegneri Associati di revisionare gli elaborati mantenendo inalterato l'importo del quadro economico, suddividendo pertanto il primo stralcio funzionale in due lotti;
 - in data 19/04/2022, con nota prot. PG 0147082, il progettista ha consegnato gli elaborati del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dell'intervento suddividendolo in 2 Lotti, di cui il 1° Lotto ha un quadro economico del costo complessivo di Euro 4.462.500,11;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 2022-183.0.0/46 esecutiva dal 04/05/2022, è stata revocata la procedura di gara CIG 9002835E74, sospesa tramite il portale dedicato prima della conclusione del periodo di presentazione delle offerte e riapprovati i lavori e le modalità di gara dell'intervento in oggetto;
 - in data 30/06/2022 con nota prot. 255321 il progettista ha consegnato gli elaborati progettuali costituenti il Primo stralcio Funzionale, definendo per esso un I Lotto di Euro 4.462.500,11 e un II Lotto di Euro 702.173,76;
 - D.D. n. 2022-183.0.0/80 del 06/07/2022, è stata approvata la modifica e revisione del progetto esecutivo già approvato con DD 2022/183.0.0/46 del 04/05/2022;
 - con D.D. N.2022-183.0.0/113 del 05/10/2022 si è proceduti all'aggiudicazione definitiva all'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. con sede legale in Montorio al Vomano (TE), Via Piane n.83 – C.A.P. 64046 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01564370672, (codice benf. 60423), dell'intervento "POR FESR Liguria (2014-2020) – asse 6 – asse città – opere di adeguamento idraulico dei tratti tominati dei rivi Veilino e sant'Antonino in comune di Genova - primo stralcio funzionale, Lotto 1;
 - che con la sopracitata determinazione veniva stabilito che la stazione appaltante si riservava l'opzione dell'affidamento dei lavori del 2° LOTTO – primo stralcio funzionale per un importo complessivo di Euro 483.200,91 comprensivi di Euro 15.059,34 per oneri della sicurezza il tutto oltre I.V.A. 10%, subordinato al verificarsi entro il termine massimo di 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del contratto afferente il 1° STRALCIO, del reperimento delle risorse finanziarie per far fronte al finanziamento del relativo corrispettivo d'appalto;
 - in data 17/01/2023 è stato sottoscritto il contratto cronologico n. 25 quale rettifica del contratto crono n. 436 del 20/12/2022;
 - in data 18/01/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da Verbale di Consegna prot. 23488 del 18/01/2023;
 - in data 01/08/2023 hanno avuto inizio i lavori in oggetto, come da Verbale di Dichiarazione di

effettivo inizio lavori prot. NP 1802 del 02/08/2023.

- con D.D. N. 2023-183.0.0/90 del 16/10/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva di quota parte dei lavori del Lotto 2 – primo stralcio funzionale delle opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino in comune di Genova, all'impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l.

Considerato che:

- nel corso dello svolgimento dell'appalto l'Impresa ha incontrato delle difficoltà operative proprie, per una serie di cause dovute al ritardato avvio dei lavori che sono culminate nella dichiarata volontà della ditta EdilFlorio – Sub Appaltatrice incaricata della perforazione dei micropali – di abbandonare il cantiere, rallentando pertanto la corretta tempistica di esecuzione dei lavori, originando in tal modo una situazione imprevista;

- con nota prot. 0077229.U del 13/02/2024 è stata inviata da codesta Struttura lettera di "Contestazione di addebiti all'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016" all'Impresa Porcinari in quanto in data 01/12/2023 è stata constatata la totale interruzione dei lavori da parte dell'Impresa, la quale, dopo aver eseguito la cementazione dei tre micropali in sponda sinistra del Rio Veilino e S. Antonino ha interrotto le lavorazioni;

- con nota Prot. 0093482.E del 21.02.24 l'Impresa riscontrava la suddetta nota sottolineando le innumerevoli difficoltà e criticità dell'appalto in oggetto, tutte non ascrivibili all'impresa appaltatrice;

- con nota Prot. 0130611.U del 11.03.2024 nel riscontrare gli esiti degli incontri e la precedente corrispondenza, ha indetto un'ulteriore riunione in data 20 marzo per i necessari chiarimenti ed eventualmente indagare circa la possibilità di trovare una soluzione condivisa.

- in data 20 marzo 2024. il RUP dell'appalto e il rappresentante dell'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari Srl, alla presenza del Direttore dei Lavori, hanno valutato positivamente la risoluzione consensuale del contratto alle condizioni dettagliate nell'Atto transattivo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con il che la stazione appaltante ha avuto la possibilità di addivenire ad un accordo e poter trasferire ad altra impresa la prosecuzione dei lavori;

- che in sede di incontro tra il RUP dell'appalto, il rappresentante dell'Impresa e in presenza del Direttore dei Lavori, si sono discussi tutti gli aspetti della vicenda con particolare riferimento all'ipotesi di una risoluzione consensuale del contratto in oggetto. Le parti concordano nel ritenere corretta, opportuna e ragionevole la soluzione transattiva della controversia, nei termini riportati nell'allegato testo dell'accordo tra le parti;

- che con nota prot. 419319 del 14/08/2024 la Civica Avvocatura ha espresso parere ex art. 208 D.Lgs. 50/2016 sull'ipotesi di una transazione per prevenire contenzioso giudiziale, allegato parte integrante del presente provvedimento, con il quale esprime parere favorevole alla stipulazione di accordo transattivo con la Società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. alle condizioni indicate e riportate nel testo dell'accordo allegato anch'esso quale parte integrante della presente determinazione.

Considerato che:

- la stazione appaltante riconosce all'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari Srl il pagamento di tutti i lavori eseguiti fino all' 11/03/2024, nonché della fornitura a piè d'opera del materiale conforme alle prescrizioni del progetto, riconoscendo un importo complessivo di Euro 456.675,52 al netto dell'IVA al 10% come specificato dagli importi sottoelencati:

- SAL1 € 203.480,26
- SAL2 € 80.624,92
- SAL3 € 171.314,76 (al netto delle detrazioni di cui all'art. 4 del presente accordo, di euro 18.075,66)
- SAL Compensazione € 1.255,58
- **TOTALE € 456.675,52**

- il Comune di Genova, ha riconosciuto all'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari Srl, ad integrale tacitazione delle pretese presenti e future, a qualsivoglia titolo vantate da parte della stessa, la cifra di € 66.269,92 oltre IVA al 10%;

- l'anticipazione pari ad Euro 544.214,82 è già stata versata dal Comune all'impresa e regolarmente fatturata, in base ai rapporti debito/credito tra le parti risulta un debito dell'importo di € 21.269,38 da parte dell'Impresa verso il Comune, riportata nella tabella riepilogativa qui di seguito:

Anticipazione	544.214,82
Lavori Eseguiti	456.675,52
Art.06	66.269,92
Reso dell'Impresa	21.269,38

Dato atto che con la scrittura privata transattiva l'Impresa si impegna a emettere nota fuori campo iva ex art. 26 DPR 633/72 per la sola quota imponibile di euro 21.269,38 e a versare l'importo in favore della Stazione appaltante con sistema Pago PA entro e non oltre 10 gg dal ricevimento tramite PEC della avvisatura di pagamento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Visti i seguenti artt. del D. Lgs. N. 267/2000:

- art. 107 in materia di responsabilità dei dirigenti;
- art. 153 comma 5 riguardante il parere di regolarità contabile;
- art. 183 in materia di impegni di spesa dell'ente;
- art. 192 in materia di stipulazione dei contratti;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune in materia di funzioni e competenze dei dirigenti;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 circa le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

ASPETTI CONTABILI

1. Di accertare l'importo di Euro **21.269,38** sul Capitolo 72991 c.d.c. 2223.8.02 "Idrogeologico – Contributi dalla Regione per investimenti" Pdc 4.2.1.2.1 quale somma dovuta dall'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari Srl (Cod. Benf. 60423) mediante emissione di nuovo Acc. **2024/2474**;

DETERMINA

1. Di approvare il testo dell'accordo per la rescissione contrattuale tra il Comune di Genova e l'Impresa di Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere l'accordo di rescissione contrattuale;
3. Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale agli uffici competenti per gli adempimenti di competenza;
4. Di demandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa dopo l'approvazione della variazione dei documenti previsionali e programmatici 2024-2026;
5. di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.

Il Dirigente

Dott. Arch. Roberto Valcalda

SCRITTURA PRIVATA

Tra

la Società **Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl** (c.f. 01564370672), in persona del legale rappresentante [REDACTED] con sede legale in Montorio al Vomano (TE), Via Piane, 83, CAP 64046, come da Registro delle Imprese Archivio ufficiale della CCIAA.

e

COMUNE DI GENOVA (c.f. 00856930102), in persona del Dirigente Arch. Roberto Valcalda, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, con sede in Genova, Via Garibaldi 9 Palazzo Tursi

*** o ***

Premesso che

- A. Tra il Comune di Genova e la Società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl veniva stipulato, in data 20.12.2022 contratto di appalto, con successiva rettifica del 17.01.2023, all'esito della procedura ad evidenza pubblica conclusasi con l'aggiudicazione a favore della Società, avente ad oggetto la *"realizzazione dei lavori di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino in comune di Genova - primo stralcio funzionale. I lotto e opzione sul II lotto del primo stralcio"*, per un importo a base di gara di euro 3.887.849,32 aggiudicato con un ribasso del 18,818%, importo contrattuale per il Lotto 1 pari a € 2.721.077,71;
- B. In data 18.01.2023 è stato sottoscritto tra le parti il Verbale di consegna dei lavori (Prot. 0023488) e l'impresa ha dato corso al tracciamento in cantiere dei sottoservizi esistenti.
- C. Dagli esiti del tracciamento dei sottoservizi è emersa l'ulteriore necessità di svolgere delle attività di scavo assistito per valutare la necessità di spostamento dei sottoservizi esistenti e/o variazione del progetto della fognatura, in due punti localizzati del tracciato stradale, che coincidono per altro con i punti in cui la strada ha larghezza ridotta.
- D. Procedere a questa ulteriore fase esplorativa comporterebbe il rischio di incorrere nella chiusura della strada per un periodo di tempo non quantificabile, strada che rappresenta l'unica via di accesso carrabile all'abitato di Sant'Antonino, con esiti non del tutto prevedibili prima dei lavori.
- E. Posto quanto sopra e dopo aver promosso e svolto una serie di incontri con la cittadinanza alla presenza del RUP, dell'Impresa e del Municipio, alla luce degli ulteriori costi che la prolungata chiusura della strada implicherebbe, con decisione concertata e condivisa tra la Stazione appaltante e l'impresa si è ritenuto necessario rivedere le modalità operative di lavoro, vagliando a tal fine, di comune accordo, delle soluzioni diverse da quelle presenti in progetto.
- F. Si è studiata, in prima battuta, la possibilità di realizzare un percorso alternativo pedonale con parcheggio di scambio navetta e sorveglianza sanitaria nella zona interclusa, per poi successivamente, ipotizzare un by pass carrabile ricavato all'interno delle aree del cimitero monumentale di Staglieno. Entrambe queste

soluzioni sono state scartate sia per i maggiori costi necessari, sia per la loro difficile gestione in corso d'opera, avuto riguardo al luogo particolare che sarebbe stato interessato da tali opere. Pertanto, si è infine scelto e progettato il riposizionamento della fogna all'interno dell'alveo del Rio Veilino e Sant'Antonino, provvedendo allo scopo alle necessarie verifiche idrauliche. Quanto sopra descritto ha richiesto dei tempi molto lunghi per essere ipotizzato, progettato e approvato tenendo di fatto il cantiere fermo per circa sei mesi;

- G. Alla sottoscrizione del SAL n.1 sono state apposte n. 43 riserve di cui n. 2 di natura amministrative che assommano ad € 643.135,71, mentre le rimanenti n.41 di natura prettamente tecnica assommano ad € 525.554,88, per un importo complessivo di € 1.168.690,59;
- H. Nel corso dello svolgimento dell'appalto l'impresa ha poi incontrato delle difficoltà operative proprie, riguardanti in particolare la volontà di recedere ad nutum dal contratto interposta da parte della propria sub appaltatrice Edil Florio S.r.L. che ha deciso unilateralmente, senza alcuna responsabilità ascrivibile all'impresa appaltatrice, di lasciare il lavoro, rallentando pertanto la corretta tempistica di esecuzione dei lavori, originando in tal modo una situazione imprevista;
- I. Dopo i solleciti verbali del Direttore dei Lavori all'impresa, in data 15.01.2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso per iscritto un sollecito all'impresa al fine di far riprendere a quest'ultima i lavori interrotti in data 01.12.2023; in epoca successiva, nondimeno, si sono svolti degli incontri in data 16 gennaio e 01 febbraio 2024 tra il RUP Arch. Valcalda ed il Sig. [REDACTED], in rappresentanza dell'Impresa, alla presenza del Direttore dei Lavori. Il RUP, con nota Prot. 0077229 del 13.02.2024, ha trasmesso diffida ad adempiere ex art. 108 D.Lgs. 50/2016, la quale è stata riscontrata con nota Prot. 0093482 del 21.02.2024;
- J. Con nota Prot. 0130611 del 11.03.2024 il RUP, nel riscontrare gli esiti degli incontri e la precedente corrispondenza, ha indetto un'ulteriore riunione in data 20 marzo per i necessari chiarimenti ed eventualmente indagare circa la possibilità di trovare una soluzione condivisa.
- K. All'esito dell'incontro, le parti hanno valutato positivamente la risoluzione consensuale del contratto alle condizioni di seguito dettagliate, con il che la stazione appaltante ha potuto perseguire la possibilità di addivenire ad un accordo e poter trasferire ad altra impresa la prosecuzione dei lavori; a tal riguardo si sono contattate la seconda e la terza classificata nella gara originaria ed entrambe si sono rese disponibili a subentrare nella conduzione dell'appalto.

*** o ***

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti sono giunte alla determinazione di definire in via transattiva la vertenza tra loro insorta alle seguenti condizioni.

Art. 01

Le premesse alla presente scrittura privata transattiva ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 02

Per le ragioni di cui alle premesse, le Parti, a mero scopo conciliativo e senza riconoscimento alcuno di proprie responsabilità, dichiarano di risolvere consensualmente il contratto.

Art. 03

Al fine di definire i reciproci rapporti derivanti dal suddetto contratto di cui sopra, l'impresa rinuncia a tutte le riserve iscritte nella contabilità dell'appalto, pari ad un totale di € 1.168.690,59, con la sola eccezione della riserva, punto 1.a), lettera o), come meglio descritta al successivo art. 06, rinunciando, altresì, ad avanzare qualsivoglia pretesa, presente e/o futura, per danni a qualunque titolo, comunque derivati o derivanti dal contratto medesimo, rinunciando anche alla rivalsa ed ogni risarcimento incluse le spese legali comunque occorse, anche presso il giudice ordinario.

Art. 04

04.1 L'impresa si impegna a mettere in condizione la stazione appaltante di proseguire i lavori con altra ditta, fornendo a tal proposito tutte le necessarie relazioni, anche strutturali, progetti ecc. che consentano la ripresa delle attività e l'appaltabilità delle opere residue. Si conviene tra le parti, che tutti i maggiori costi per la redazione di tali relazioni e per le procedure di ripristino e le lavorazioni supplementari necessarie sono a carico dell'impresa, ed i medesimi costi sono computati all'interno del SAL3 come detrazioni pari ad euro 18.075,66; la ditta Porcinari accetta espressamente l'applicazione di tale detrazione senza riserva alcuna.

04.2 L'impresa si fa carico, inoltre, dei costi per la redazione e/o progettazione degli interventi e le procedure di ripristino, tali costi pertanto non verranno contabilizzati né rimborsati all'impresa.

04.3 La su detta documentazione progettuale, è da considerarsi parte integrante della presente scrittura privata e pertanto ad essa allegata, in particolare tale documentazione dettaglia gli aspetti tecnici delle problematiche relative alle due non conformità rilevate in cantiere nonché gli aspetti relativi alle diverse modalità di esecuzione degli scavi di ribasso del fondo alveo nel primo tratto di canale alla confluenza con il Bisagno, per uno sviluppo longitudinale pari a circa 6 metri.

Art. 05

05.01 La stazione appaltante riconosce dovuto all'impresa il pagamento di tutti i lavori eseguiti fino all' 11/03/2024 (data di trasmissione della Nota di risposta del Comune ex Art. 108 del 50/16) nonché della fornitura a piè d'opera del materiale conforme alle prescrizioni del progetto, costituito dai tubi di armatura dei micropali, barre di armatura

dei cordoli, in particolare sono riconosciuti gli importi sottoelencati, i quali comprendono già le detrazioni di cui gli articoli precedenti:

- SAL1 € 203.480,26
- SAL2 € 80.624,92
- SAL3 € 171.314,76 (al netto delle detrazioni di cui all'art. 4 del presente accordo, di euro 18.075,66)
- SAL Compensazione € 1.255,58
- **TOTALE € 456.675,52**

05.2 Gli importi sopra riportati sono tutti al netto dell'IVA al 10%.

Art. 06

il Comune di Genova, senza riconoscimento alcuno di propria responsabilità, riconosce inoltre spettante alla società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl., , ad integrale tacitazione delle pretese presenti e future, a qualsivoglia titolo vantate da parte della stessa, la cifra di € 66.269,92 oltre IVA al 10%, rappresentata da somme già oggetto di fatturazione da parte della società verso il Comune e calcolati con specifico riferimento al periodo di tempo compreso tra la consegna dei lavori (18.01.2023) e l'inizio delle attività in cantiere (10.07.2023), in analogia a quanto calcolato dalla stessa impresa al punto 1.a), lettera o) delle riserve presentate.

Art. 07

07.1 Considerati gli importi indicati come dovuti dal Comune all'impresa di cui agli articoli 5 e 6 e constatato che è già stata versata dal Comune all'impresa l'anticipazione per un importo pari ad Euro 544.214,82 e regolarmente già fatturati, si riporta di seguito tabella riepilogativa dei rapporti debito/credito tra le parti dalla quale risulta la debenza dell'importo di € 21.269,38 da parte dell'Impresa al Comune.

Anticipazione	544.214,82
Lavori Eseguiti	456.675,52
Art.06	66.269,92
Reso dell'Impresa	21.269,38

07.2 Essendo decorso il termine di un anno dal momento del pagamento dell'anticipazione di cui al punto 07.1, l'Impresa si impegna a emettere nota fuori campo iva ex art. 26 DPR 633/72 per la sola quota imponibile di euro 21.269,38 e a versare, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, il sopra indicato importo in favore della Stazione appaltante con sistema Pago PA entro e non oltre 10 gg dal ricevimento tramite PEC della avvisatura di pagamento;

07.3 In ragione di quanto esplicito nel presente articolo, e negli articoli precedenti, la Stazione appaltante accetta la predetta somma di Euro 21.269,38, da versarsi a carico dell'impresa, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa, presente e futura, vantata dalla medesima nei confronti dell'impresa ed attinente l'appalto in oggetto, rinunciando, nel contempo, ad attivare e/o instaurare qualsiasi azione, di qualunque titolo o tipologia,

dinanzi al giudice ordinario nonché qualsiasi segnalazione dinanzi all'Anac, a carico della medesima Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari.

Art. 08

La presente scrittura privata, con carattere patrimoniale e con importi non soggetti ad Iva, è sottoposta a registrazione a termine fisso con aliquota del 3% sull'importo di euro 21.269,38 ai sensi dell'art. 9 Tariffa Parte Prima del Testo Unico sull'Imposta di Registro Dpr n. 131 del 1986, che le parti concordano di ripartire tra loro al 50%, la Società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl si obbliga ad eseguire tutte le formalità relative alla registrazione della presente scrittura privata, a tale scopo il Comune di Genova verserà alla Società stessa la somma pari al 50% dell'imposta di Registro.

Art. 09

Le Parti si danno atto che le clausole della presente scrittura privata sono state il frutto di ampia e ponderata discussione e negoziazione tra di esse.

*** o ***

Letto, confermato e sottoscritto, ad integrale ed incondizionata accettazione di tutte le pattuizioni che precedono.

Genova, li

per ICPP S.p.A.

per il COMUNE di Genova

Sig.ra 

Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

Addì 14/08/2024

Alle Direzioni Difesa del Suolo e Opere Idrauliche

OGGETTO: parere ex art. 208 D. Lgs. 50/2016 su ipotesi di transazione per prevenire contenzioso giudiziale in materia di appalto (contratto in data 20.12.2022 e successiva rettifica del 17.1.2023) tra Società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. e Comune di Genova

Così come richiesto dalla Direzione Attuazione Opere Pubbliche con nota prot. n. 412849 del 9.8.2024, corredata da relazione tecnica del RUP – DL e relativi allegati, l'Avvocatura Civica rende il presente il parere preventivo ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis* al contratto di appalto in data 20.12.2022 e successiva rettifica del 17.1.2023 stipulato tra Comune di Genova e Società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. sulla proposta di accordo transattivo recentemente ipotizzato tra le suddette parti contrattuali, evidenziando preliminarmente che la presente disamina consegue alla valutazione del profilo tecnico – quantificatorio effettuata dalla Direzione competente che ne costituisce presupposto e cui si fa rinvio (cfr. sempre nota prot. 412849 del 9.8.2024 e relativi allegati).

A tal riguardo, si deve premettere che:

- Come risulta dalla richiesta di parere prot. 412849 in data 9.8.2024, occorre preliminarmente dare atto che la fattispecie in argomento risulta di particolare complessità e che, se da un lato investe responsabilità dell'appaltatore al quale sono stati contestati specifici addebiti ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 (cfr. nota n. 77229 del 13/2/2024, riscontrata con nota prot. 93482 del 21/2/2024 e in ultimo contro dedotta con nota prot. n.130611 del 11/3/2024, documenti tutti allegati alla relazione del RUP sopra menzionata), dall'altro lato sono emerse diverse problematiche relative all'esecuzione dei lavori appaltati.
- Tra il Comune di Genova e la Società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. veniva stipulato, in data 20.12.2022 contratto di appalto, con successiva rettifica del 17.01.2023, all'esito della procedura ad evidenza pubblica conclusasi con l'aggiudicazione a favore della Società, avente ad oggetto la *“realizzazione dei lavori dell'opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino in Comune di Genova - primo stralcio funzionale. I lotti e opzione sul II lotto del primo stralcio”*, per un importo a base di gara di euro 3.887.849,32 aggiudicato con un ribasso del 18,818%, importo contrattuale per il Lotto 1 pari a € 2.721.077,71;



COMUNE DI GENOVA

- I lavori sono stati consegnati il giorno 18/1/2023 (cfr. verbale di consegna prot. n. 23488 del 18/1/2023, allegato alla suddetta relazione del RUP) e contrattualmente dovevano terminare dopo 365 giorni naturali successivi e continui (18/1/2024).

c_d969.Comune di Genova - Prot. 14/08/2024.0419319.I



COMUNE DI GENOVA

- Tra le prime attività da eseguirsi risultava la costruzione di una nuova rete fognaria sul sedime della via Superiore al Veilino: ancorché regolarmente progettata, non è stato possibile eseguire tale lavorazione in quanto, in considerazione del particolare stato dei luoghi, avrebbe fortemente limitato e per lungo tempo l'accesso all'abitato della frazione Sant'Antonino dove risiedono oltre cento famiglie. La ricerca di soluzioni alternative, tra le quali una via provvisoria all'interno del cimitero di Staglieno sono risultate, al termine di diversi studi, impercorribili e l'unica possibilità emersa è stata quella di tornare a prendere in considerazione il mantenimento della rete nera in bauletto all'interno delle nuove strutture da realizzarsi nella tombinatura del torrente Veilino.
- Quanto alla dilatazione della tempistica dell'appalto, parte delle ragioni si rinvergono nella citata relazione del RUP - D.L. che ne riporta le attività, ed altre si rinvergono nel fatto che l'impalcato di copertura del tratto tombinato del rio Veilino (che costituisce in superficie Piazzale Resasco), è in tali precarie condizioni statiche da dover limitare fortemente il traffico veicolare e l'attività da svolgersi all'interno del canale stesso.
- La soluzione ricercata ha richiesto una riprogettazione della rete non solo con riguardo alla canalizzazione fognaria ma anche per effettuare una nuova verifica idraulica in considerazione del mantenimento della posizione della rete come sopra riportato.
- I tempi risultati necessari per modificare il progetto e per l'ottenimento delle autorizzazioni idrauliche hanno fatto sì che i lavori potessero avere inizio solo il 1/8/2023 (cfr. nota NP 1802 del 2/8/2023, allegata alla suddetta relazione del RUP)). In ciò è consistito il vulnus principale dell'appalto (7 mesi di sospensione forzata che superano già di per sé il 50 % del tempo contrattuale).
- In tale primo momento l'impresa esecutrice non ha sollevato riserve, attivandosi per l'esecuzione delle opere e, per parte sua, l'Ufficio comunale ha dato corso alla predisposizione della variante complessiva alla luce delle modifiche intervenute.
- Già l'insieme dei fatti sopra descritti è risultato di per sé impattante per lo sviluppo ordinato dell'appalto; a ciò si sono aggiunte anche serie difficoltà nell'appaltatore ad individuare i subappaltatori specialistici (OS21). L'Impresa aveva dichiarato in sede di offerta (cfr. verbale di gara con. N. 263 del 28/7/2022, allegato alla suddetta relazione del RUP)) di voler fruire della possibilità di sub appalto nella misura massima allora permessa (40 %). Proprio per questa categoria super specialistica è tuttavia emersa l'impossibilità di trovare sul mercato, dopo diversi mesi dall'aggiudicazione, un'impresa subappaltatrice adeguata.
- Ferme restando le responsabilità proprie dell'appaltatore, si può ritenere che anche il ritardo nell'avviare i lavori abbia fortemente influito sulla indicata impossibilità, per l'Impresa Porcinari, di reperire forze specializzate sul mercato locale.



COMUNE DI GENOVA

- In effetti le riserve successivamente presentate in esito all'anomalo andamento dell'appalto sono state apposte dall'Impresa proprio con riguardo a tali tematiche e hanno condotto all'attuale situazione di contenzioso stragiudiziale.
- Infatti, alla sottoscrizione del SAL n.1 l'impresa aveva apposto n. 43 riserve di cui n. 2 di natura amministrativa per l'importo di € 643.135,71 e n.41 di natura prettamente tecnica per l'importo di € 525.554,88, per un ammontare complessivo di € 1.168.690,59;
- Per superare questa grave situazione di *impasse* e presagendo possibili futuri pregiudizi per l'Ente, in forza dell'esperienza maturata in altri appalti, l'Ufficio ha preliminarmente ricercato un confronto costruttivo con l'Impresa al fine di prevenire l'instaurazione di un probabile futuro contenzioso con evidenti profili di debolezza difensiva per la Civica Amministrazione e, nel contempo, al fine di perseguire l'obiettivo di far subentrare il secondo in graduatoria della gara d'appalto, così da poter proseguire più celermente le opere iniziate.

Ciò premesso, dato atto che:

- Come da relazione del RUP – DL, allegata alla sopra citata richiesta di parere, l'accordo tra le parti prevede specificamente che :

“L'impresa rinuncia a tutte le riserve iscritte, pari a € 1.168.690,59, impegnandosi inoltre a mettere in condizione la stazione appaltante a proseguire i lavori con altra ditta fornendo a tal proposito tutte le opportune relazioni di calcolo strutturali che consentano di superare sia le non conformità rilevate in cantiere, sia una nota che dettagli le modalità di esecuzione del ribasso dei primi 6 metri circa di canale ove sono stati realizzati dei micropali inclinati, per i quali non essendo stata eseguita la prova di trazione si ipotizza il loro apporto alla resistenza nullo; la soluzione alternativa che sarà indagata prevede l'utilizzo di puntoni provvisori per l'esecuzione del nuovo fondo di scorrimento, e che tutti i costi di progettazione e degli eventuali interventi saranno a carico della ditta Porcinari.

Di contro la stazione appaltante oltre a riconoscere all'impresa il pagamento di tutti i lavori eseguiti fino al 11/03/2024 (data della Nota di risposta del Comune ex Art. 108 del 50/16) e la fornitura del materiale a piè d'opera conforme alle prescrizioni del progetto (costituito in maggior misura dai tubi di armatura dei micropali), riconoscerà una cifra di € 66.269,92 per maggiori spese generali, riferite al periodo di tempo tra la consegna dei lavori (18.01.2023) e l'inizio delle attività in cantiere (10.07.2023), così come calcolata dalla stessa impresa al punto 1.a), lettera o) delle riserve presentate.

Posto che durante il sopralluogo tecnico in cantiere del 17 aprile, l'impresa ha manifestato la volontà di lasciare tra le forniture a piè d'opera anche le barre di acciaio per l'armatura del cordolo di testa dei micropali, presenti nell'area di cantiere interna al cimitero, successivamente in data 22 aprile ha segnalato la presenza di ulteriori tubi di armatura in giacenza presso proprio fornitore (materiale stimato dall'impresa in circa 10.000 euro), tubi in lavorazione per la formazione delle valvole.



COMUNE DI GENOVA

La Direzione Lavori provvederà ad inserire nella contabilità detti materiali non appena verbalizzata la quantità presente in cantiere.

Si riporta di seguito il dettaglio delle cifre discusse in sede di riunione e sopra brevemente richiamate. In particolare:

- *Anticipazione* : € 544.214,82 (Pagata)
- *SAL 1* : € 203.480,26 (certificato di pagamento pronto ma non trasmesso)
- *SAL 2* : € 80.624,92 (chiuso ma ancora da firmare)
- *SAL 3* : (stimato per verifica e/o ricevimento della documentazione) :
 - *Lavori eseguiti a tutto il 11.03.2024* : € 11.820,67
 - *Smaltimento e trasporto a discarica* : € 936,95
 - *Recinzioni e New Jersey, acquisto*: € 5.575,75
 - *Fornitura a piè d'opera tubi armatura* : € 163.221,39
 - *Inghisaggi* : € 2.651,88
 - *Barre di armatura (da verbalizzare)* € 3.414,25
 - *Detrazione per maggiori lavori necessari* : € - 18.075,66
- *SAL 3 Stimato* : € 168.662,88
- *S.G. (maggiori Spese Generali)* € 66.269,92
- *Compensazione* € 4.373,44

Pertanto, previo ricevimento di tutta la documentazione da parte dell'impresa e la misurazione delle forniture a piè d'opera rimanenti, alla chiusura del contratto sarà liquidata all'impresa la somma di:

$$SAL 1 + SAL 2 + SAL 3 + S.G. = € 203.480,26 + 80.624,92 + 168.622,88 + 66.269,92 = € 523.411,42$$

In particolare, dato che all'impresa è stata riconosciuta la prevista anticipazione di contratto pari a € 544.214,82 alla chiusura del contratto l'impresa dovrà restituire alla stazione appaltante la differenza tra l'importo dell'anticipazione e quanto effettivamente dovuto per le attività svolte, pari a:

$$€ 544.214,82 - € 523.411,42 = € 20.803,40$$

- Alla luce dei calcoli sopra riportati, la transazione si concluderà per il Comune con un saldo attivo di euro 20.803,40.

Considerato che:

- Entrambe le parti concordano sulla necessità di sciogliere il contratto intercorrente tra di esse
- Il Comune ha necessità ed urgenza di riprendere i lavori e portarli a compimento nel minor tempo possibile



COMUNE DI GENOVA

- Lo scioglimento del contratto mediante risoluzione in danno dell'Impresa implicherebbe, da un lato, un ulteriore prolungamento nei tempi di esecuzione dei lavori da parte di altra impresa, e, da altro lato, il più che probabile rischio che l'Impresa Porcinari introduca una controversia giudiziale al fine di contestare la illegittimità della risoluzione in danno dell'appaltatore (viste anche le ricadute negative sull'impresa nei cui confronti sia pronunciata una risoluzione in danno con riguardo alla sua futura possibilità di partecipare a gare pubbliche) e, nel contempo, far valere le proprie pretese già avanzate con le riserve.

Tale giudizio presenterebbe un rilevante rischio di soccombenza per il Comune, quantomeno con riguardo a parte delle riserve, come evidenziato nella relazione tecnica del RUP-DL allegata alla richiesta di parere sopra citata, ammontanti ad almeno 164 mila euro circa, salvo maggiori riconoscimenti in causa.

Qualora poi fosse anche dichiarata l'illegittimità della risoluzione in danno, il Comune si troverebbe esposto ad una condanna anche a titolo di risarcimento del danno, spese legali, di CTU e CTP in favore della controparte.

In ogni caso l'Ente dovrebbe inoltre sopportare non trascurabili oneri di difesa legale e tecnica. Ne consegue che in caso di contenzioso giudiziale, l'Amministrazione si troverebbe a dover affrontare oneri ed esborsi pressoché certi, mentre nel prospettato caso della risoluzione consensuale non sopporterebbe spesa alcuna ed anzi, come sopra indicato, gli sarebbe garantita l'entrata della somma di euro 20.803,40.

Dato atto che:

- la Direzione tecnica competente con nota prot. n. 412849 del 9.8.2024 ed allegata relazione tecnica del RUP – DL, ha espresso la propria valutazione di opportunità fattuale ed economica dell'accordo transattivo, ha dichiarato accettabile tecnicamente e congruo sotto il profilo quantificatorio l'importo oggetto della transazione
- Ai sensi dell'art. 1966 c.c. risulta sussistere la capacità a transigere del Dirigente che sottoscriverà la transazione per l'Ente, demandando alla Direzione in indirizzo ulteriore e finale verifica su tale capacità in capo al soggetto che sottoscriverà la transazione quale rappresentante dell'impresa
- I diritti che formano oggetto della lite sono disponibili e sussiste altresì la patrimonialità del rapporto giuridico ex art. 1321 c.c.
- Non risulta possibile nel caso di specie esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 50/2016, in quanto normativamente previsti in funzione della risoluzione di controversie interne ad un appalto che le parti intendono proseguire, intendimento che invece non sussiste nella fattispecie in questione; rispetto all'arbitrato, inoltre, neppure era stata prevista clausola compromissoria nell'invito a contrarre.



COMUNE DI GENOVA

- Ricorre, oltre all'incertezza, ed anzi la verosimile soccombenza dell'esito dell'eventuale giudizio, anche la reciprocità delle concessioni tra le parti, presupposto che la giurisprudenza ha individuato affinché possa sussistere transazione (Corte dei Conti, n. 123/2015, Cass. n. 6861/2003)
- Alla luce delle constatazioni di fatto e delle considerazioni giuridiche sopra riportate, può ritenersi del tutto sussistente il rischio che la controversia tra le parti possa dar luogo a un contenzioso giudiziale dall'esito fortemente incerto e comunque verosimilmente più sfavorevole per l'Ente, con esborsi consistenti che invece verrebbero evitati in via transattiva.

In considerazione di tutto quanto sopra, sussistono pertanto i presupposti per ritenere giuridicamente corretta, opportuna e ragionevole, secondo un prudente apprezzamento, per l'Ente la soluzione transattiva della controversia nei termini sopra riportati, in ragione della convenienza economica della stessa ed in relazione al potenziale avvio di una lite dall'esito incerto e, sulla base di un giudizio prognostico, verosimilmente non favorevole all'Ente.

Si esprime quindi parere favorevole *ex art.* 208 D.lgs. 50/2016 alla stipulazione di accordo transattivo con la Società Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. alle condizioni sopra indicate.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento.

Con i migliori saluti.

Avv. Raffaella Maria Parodi

Avv. Maria Laura Allasia

